



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO, DEL
TURISMO E DEL TERZIARIO

Trieste, 26 novembre 2003
34135 – Viale Miramare, 19
Tel. 040 3775710
Fax 040 3775796

*Servizio dell'Incentivazione Commerciale
e del Terziario*

Prot. 13423/COMM.
Rif. prot. 20955 dd. 20/11/2003

Al Comune di

Alleg.

Oggetto: LL.RR. 8/1999 – 8/2002. PP.EE.
annessi a distributore di carburante: orari – titolarità autorizzazione di tipologia b).

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo sono stati formulati dei quesiti attinenti le problematiche interpretative di cui all'oggetto; in proposito la scrivente Direzione intende evidenziare quanto segue.

ORARI IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI E PP. EE.

Per la risoluzione della fattispecie si ritiene di prendere le mosse dall'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 267/2000 dove è stabilito che il Sindaco <<coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli **orari** degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici e dei servizi pubblici (...)>>.

Se l'articolo 28, comma 2, della L.R. 8/1999 contiene, chiamiamola così, una disciplina – quadro degli orari dei pubblici esercizi, tuttavia è stato possibile derogare alla stessa in virtù dell'articolo 34 della L.R. 9/1999, e, sulla base dell'approvato testo di legge (ddl 21 ancora da pubblicarsi), sarà possibile derogarvi in virtù del nuovo comma 2bis inserito nel citato art. 28, in cui testualmente si dispone che <<ove ne ricorra l'esigenza, i Comuni possono **liberamente fissare** la fascia oraria di apertura (dei pubblici esercizi), anche in deroga al comma 2>>.

Alla luce del quadro normativo fin qui illustrato, il Comune, con i propri atti di competenza (regolamento consiliare ed ordinanza sindacale), consentirà che gli orari dei pubblici esercizi, annessi agli impianti di distribuzione di carburante, coincidano con gli orari degli impianti stessi (anche se si tratta di un impianto di distribuzione self-service, aperto 24 ore su 24): la facoltà attribuita dalla normativa sopra evidenziata permette che i

Comuni, in piena ed autonoma discrezionalità, si autodeterminino come meglio credono nella materia della fascia oraria dei pubblici esercizi, sulla base di quella che risulta essere la loro realtà locale.

TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE DI TIPOLOGIA B

L'art. 19, comma 1, lettera *i*), della legge 57/2001, espressamente richiamato dal comma 5 dell'art. 16 della L.R. 8/2002, prende in esame le due fattispecie di attività di somministrazione ex L. 287/91 – tipologia b – esercitabili sia dal titolare di licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, sia da un terzo soggetto (secondo periodo): nella prima ipotesi l'attività si qualifica propriamente come *attività integrativa* (ed il titolare potrà anche servirsi di un preposto per la conduzione del bar), nella seconda ipotesi invece, comunque possibile, siamo di fronte ad un'*attività autonoma* di somministrazione.

Si tratta di uno di quei casi (a dir la verità rari) in cui la titolarità soggettiva qualifica giuridicamente e diversifica l'azienda, la quale, se destinata ad attività integrativa, è funzionale e non indipendente da un impianto di distribuzione carburanti (oltre alle citate norme di legge, vedasi in particolare l'art. 21 del Piano regionale carburanti di cui al DPR 394/2002).

Ne consegue che il trasferimento dell'azienda di somministrazione (sempre di tipologia b) dal titolare della succitata licenza di esercizio ad un terzo soggetto non realizza tecnicamente il subingresso, così come disciplinato dall'art. 9 della L.R. 13/1992 e dall'art. 54 del DPGR 2277/77, in quanto in questo mutamento di titolarità soggettiva muta anche la qualificazione oggettiva dell'azienda (non più destinata ad attività integrativa, ma ad attività autonoma), pertanto a seguito di un siffatto trasferimento, il soggetto terzo dovrà comunque ottenere una autorizzazione ex novo.

Il che rileva soprattutto nell'ipotesi in cui il Comune abbia determinato il numero delle autorizzazioni ex L. 287/91 – tipologia b – esclusivamente in funzione delle attività integrative con il contingente specifico previsto dall'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del Piano regionale carburanti, in quanto di fronte al trasferimento d'azienda sopra prospettato, l'autorizzazione destinata all'attività integrativa ritorna nella disponibilità numerica del contingente specifico suddetto, mentre la nuova autorizzazione (per l'attività autonoma) dovrà essere attinta dal contingente cosiddetto ordinario.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE REGIONALE

- dott. Terzo Unterweger Viani -

RBr